



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI



LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI VIGILI DEL FUOCO

*Corso di formazione per il personale VVF
del Comando Provinciale di Chieti*

Nell'esercizio delle attività istituzionali (soccorso pubblico e prevenzione incendi) il personale operativo VV.F. (vigili, capi squadra, capi reparti, funzionari) può trovarsi a svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Nella dispensa sono fornite alcune notizie di rilevanza sull'attività di PG, con riferimento agli adempimenti previsti per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Chieti.

*Ing. Mauro Malizia – Comandante Provinciale
Corso di Polizia Giudiziaria*

Sommario

PREMESSA	2
LA POLIZIA GIUDIZIARIA E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	2
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E VV.F.....	2
AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E VV.F.....	4
L'INFORMATIVA DI REATO	4
IL RAPPORTO D'INTERVENTO.....	5
IL REGOLAMENTO DI SERVIZIO E LA POLIZIA GIUDIZIARIA	6
IL D.LGS 217/2005 E LA POLIZIA GIUDIZIARIA.....	7
I REATI DI COMPETENZA VV.F. PREVISTI DAL CODICE PENALE.....	8
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	9
APPENDICE - MODULISTICA.....	15

PREMESSA

La dispensa è predisposta per essere utilizzata nell'ambito dei corsi formazione e dell'attività di Polizia Giudiziaria del personale VVF del Comando di Chieti. In essa sono fornite alcune notizie di rilevanza sulla materia, riportando altresì le fonti normative che attribuiscono la qualifica di ufficiale o agente di PG per i Vigili del Fuoco, con le relative attribuzioni e competenze.

Si è ritenuto importante altresì ricordare che il personale del C.N.VV.F., sia permanente che volontario, nell'esercizio delle proprie funzioni gode della qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuzione è ribadita dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame della bozza del decreto legislativo sul riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale.

È richiamata l'attenzione su chi deve inviare l'informativa di reato al PM e sulla necessità che l'ufficiale di PG predisponga tutti gli atti necessari, debitamente e correttamente redatti e sottoscritti per poter essere inviati al PM a firma del Comandante, senza ritardi, utilizzando la modulistica aggiornata di competenza dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria, secondo le procedure previste dagli Ordini del Giorno.

È fatta rilevare l'importanza di non fare confusione tra verbale (o annotazione) di PG e rapporto di intervento.

Al fine anche di garantire i necessari requisiti di uniformità, è stata disposta l'adozione della modulistica aggiornata di Polizia Giudiziaria, allegata anche in files e disponibile nella rete intranet del Comando Provinciale, e in tal senso sono riportati in appendice i modelli che devono essere utilizzati presso il Comando di Chieti.



LA POLIZIA GIUDIZIARIA E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA

L'attività di **polizia** viene svolta dallo Stato per assicurare un ordinato vivere sociale e può essere diretta a **prevenire** la commissione di reati (*polizia amministrativa*), o a **reprimere** reati già commessi (*polizia giudiziaria*).

- ✓ **Polizia amministrativa:** attività volta a realizzare le misure amministrative, di **vigilanza** per l'accertamento dell'osservanza di leggi e atti amministrativi, per la prevenzione dei pericoli che possono derivare dalle condotte dei cittadini, per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà.
- ✓ **Polizia giudiziaria:** attività svolta **dopo** che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a ulteriori conseguenze, ricercando autori, compiendo atti per assicurare le fonti di prova, ecc.

L'attività di PG è collegata all'accertamento e alla repressione di un reato già commesso, e si colloca quindi all'interno del **procedimento penale**, costituendone il primo momento in contatto con il PM.

I compiti della polizia giudiziaria sono: **acquisire notizia** di reato, impedendo che sia portato a conseguenze ulteriori; **ricercare gli autori** dei reati; individuare e assicurare le **fonti di prova**.

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E VV.F.

Nell'esercizio delle **attività istituzionali** (*soccorso pubblico e prevenzione incendi*) il personale operativo VV.F. (*vigili, CS, CR, funzionari*) può trovarsi a dover compiere anche funzioni di **polizia giudiziaria** (*redazione verbali di accertamento di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova, accertamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.*).

I Vigili del Fuoco svolgono attività di PG a “**competenza limitata**” o “settoriale”, con la competenza solo sui reati connessi con i compiti d’istituto (*quelli nei quali ci si può imbattere nello svolgimento del servizio*).

Il personale VVF assume la qualifica di ufficiale o agente di PG solo nell’esercizio delle proprie funzioni, “**nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni**” (art. 57 co. 3 c.p.p.).

L’**art. 57 c.p.p.** individua ai commi 1 e 2 i soggetti che sono ufficiali e agenti di PG appartenenti a vari Enti (*Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc.*).

Il comma 3⁽¹⁾ stabilisce che sono altresì ufficiali e agenti di PG, **nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni**, le persone alle quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55.

L’**art. 55⁽²⁾ c.p.p.** definisce quali sono le **funzioni** della PG, stabilendo che queste devono essere svolte dagli ufficiali e agenti di PG.

Per questo motivo il personale dei Vigili del Fuoco svolge funzioni di PG secondo quanto stabilito dalla legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate con l’**art. 6, co. 2⁽³⁾ del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139**.

- Al personale appartenente al **ruolo di vigile del fuoco** è attribuita la funzione di **agente di PG**;
- Al personale appartenente agli **altri ruoli** dell’area operativa del Corpo nazionale (*CR, CS, Funzionari, Primi dirigenti*) è attribuita la funzione di **ufficiale di PG**.

Il **Comandante Provinciale non** ha la funzione di **Ufficiale di PG** (Art. 40 del D.Lgs. n. 139/2006).

DISTINZIONE TRA UFFICIALI E AGENTI DI PG

La distinzione tra **ufficiali e agenti** di PG è rilevante, in quanto alcuni atti possono essere compiuti dai primi e non dai secondi. L’inosservanza delle norme sulla PG può comportare **responsabilità penali**, in quanto l’esercizio di tali funzioni **non è facoltativo**, ma obbligatorio.

La norma (art. 57 co. 3 c.c.p.) con l’inciso “**nei limiti del servizio cui sono destinati**”, allude ad una competenza settoriale o limitata, mentre con l’inciso “**secondo le rispettive attribuzioni**” fa riferimento ai diversi poteri conferiti agli ufficiali e agenti, con riguardo alla legittimazione a compiere da parte dei primi tutti gli atti di PG, e da parte dei secondi solo alcuni.

COMPETENZE DI PG DEL PERSONALE VV.F.

La **competenza** degli agenti ed ufficiali di PG del personale VV.F. è **limitata** alle tipologie di reati principalmente ascrivibili a 2 categorie:

- **Delitti** contro la pubblica incolumità;
- **Contravvenzioni** in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

¹ Il comma si riferisce al personale di altri enti (es. ufficiali sanitari, Vigili Urbani, funzionari doganali, Capitaneria di porto, comandanti di navi ed aeromobili, ASL in materia infortunistica, ecc.) tra cui anche i Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n. 1570/41, n. 469/61 e D.lgs n. 139/06.

² 1) La PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. 2) Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. 3) Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di PG.

³ Nell’esercizio delle attività istituzionali, il personale del CNVVF svolge funzioni di PG. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di PG; al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di PG secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di PG e di pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività, presso i Comandi Provinciali VV.F. sono istituiti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".

Nei casi di **intervento congiunto** (*oltre ai Vigili del Fuoco, anche altri organi di PG come Polizia o Carabinieri*), occorre ispirarsi a principi di coordinamento e collaborazione.

AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E VV.F.

Il personale del C.N.VV.F., sia permanente che volontario, nell'esercizio delle proprie funzioni gode della qualifica di **agente di pubblica sicurezza**, secondo l'**art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41** ancora vigente anche dopo il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale operato dal D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139.

Tale attribuzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame della bozza del citato decreto legislativo.

Art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41: *"Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono **agenti di pubblica sicurezza** e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali."*

All'art. 35 del D.Lgs n. 139/06 tra le **norme abrogate** compare alla lett. **"d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli ... 8, primo comma; ..."**.

Nella prima versione del testo, con l'art. 35 veniva abrogato interamente l'art. 8 della Legge 1570/41, eliminando la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza dei Vigili del Fuoco.

Il **Consiglio di Stato**, con parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/2/2006, ha osservato che la previsione della qualifica di PS deve essere prevista per i Vigili del Fuoco *"anche al fine di facilitare l'opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l'attribuzione di funzioni di PG, esercitate sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario."*

L'INFORMATIVA DI REATO

L'**attività di informazione** riguarda una **notizia di reato** e presenta 2 aspetti:

- ✓ Acquisizione della notizia;
- ✓ Obbligatoria comunicazione di reato al PM.

Se la notizia di reato non viene riferita, o viene riferita con ritardo, ricorrono responsabilità penali e disciplinari. L'obbligo è considerato comunque assolto anche se la PG sbaglia nell'individuare il PM che, per materia o territorio, è competente all'indagine.

La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si sono appresi gli **elementi essenziali** di un fatto costituente reato (anche se non si conosce l'autore), e cioè *la notizia di reato non può considerarsi acquisita se si è ancora alla ricerca dell'informazione o si sta svolgendo una attività di verifica o di controllo su una informazione generica.*

L'informativa al PM, cui compete la direzione delle indagini, deve essere data: per iscritto senza ritardo indicando giorno e ora dell'acquisizione, oppure in forma orale immediatamente se vi è urgenza, facendo poi seguire l'informativa scritta.

Deve contenere gli **elementi essenziali** del fatto e le **fonti di prova** e **attività** compiute, con relativa documentazione.

CHI DEVE INVIARE L'INFORMATIVA

Anche se la notizia di reato è stata autonomamente acquisita o ricevuta dal singolo ufficiale o agente di PG, l'**obbligo di informativa incombe sul dirigente dell'Ufficio** o Comando (*oppure sull'ufficiale di PG responsabile del servizio di PG, se delegato*).

La **valutazione di sussistenza** della notizia di reato spetta al "**dirigente**" dell'ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita.

Il singolo **ufficiale o agente di PG**, se ritiene di aver acquisito una notizia di reato deve immediatamente **comunicarla al dirigente**, che valuterà la sussistenza ai fini dell'invio dell'informativa al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Il **termine** previsto dall'art. 347 *decorre* dalla **acquisizione della notizia** e non da quello in cui il dirigente ne ha valutato la sussistenza.

Se il dirigente valuta che la notizia di reato è **insussistente**, non si avrà comunicazione al PM. Il dirigente potrà, comunque, impartire disposizioni per lo svolgimento di **ulteriori attività**, per approfondire.

Se l'**ufficiale o agente di PG** ha tempestivamente riferito al dirigente, le **responsabilità per omissione o ritardo** della comunicazione al PM ricade sul **dirigente** medesimo.

Nel caso del Comando VVF di Chieti, in base all'attuale organizzazione, il "dirigente" coincide con il Comandante provinciale.

*A tal fine è necessario che l'ufficiale di PG predisponga tutti gli atti necessari, **debitamente e correttamente redatti e sottoscritti** per poter essere inviati al PM a firma del Comandante, senza ritardi, utilizzando la modulistica aggiornata di competenza dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria, secondo le procedure previste.*

La **documentazione delle attività di PG** serve a lasciare traccia dell'attività di indagine della PG ed è costituita da:

- ✓ **Annotazione:** modo ordinario con il quale è documentata l'attività svolta di iniziativa dalla PG.
- ✓ **Verbale:** modo più formale di documentazione dell'attività di PG.

La PG può far ricorso all'**annotazione**, anche sommaria, tutte le volte che la legge non richiede la redazione del verbale, che può avvenire secondo le modalità ritenute idonee.

Nulla vieta alla PG di documentare mediante verbale l'attività che potrebbe essere documentata mediante annotazione. Il codice stabilisce per quali atti deve essere redatto il **verbale**.

Il verbale e l'annotazione devono essere redatti correttamente e devono contenere alcuni elementi essenziali (*luogo, anno, mese, giorno, generalità, descrizione, dichiarazioni, firme, ecc.*).

In **appendice** sono riportati i modelli predisposti per essere utilizzati presso il Comando Provinciale di Chieti.

IL RAPPORTO D'INTERVENTO

È importante non fare confusione tra verbale (o annotazione) di PG e il rapporto di intervento.

L'**annotazione e il verbale** servono a documentare l'attività di PG, e sono **distinti dal rapporto d'intervento** che il CS redige in occasione di ogni intervento anche in assenza di reati.

Il rapporto d'intervento **ha comunque rilevanza** in quanto può essere utilizzato dal personale chiamato a testimoniare davanti al giudice, o può essere richiesto da altri organismi di PG.

Assume importanza fondamentale nei casi in cui la natura di un fatto può far emergere un reato solo successivamente.

In questi casi, una corretta documentazione sull'intervento può essere di aiuto ai fini della ricostruzione dell'episodio e **può rappresentare**, per il processo, **materiale di prova** di rilevanza.

II REGOLAMENTO DI SERVIZIO⁽⁴⁾ E LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 29 - Obblighi del personale al termine del servizio

1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di **polizia giudiziaria** ovvero l'interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di **polizia giudiziaria** connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.

...

Art. 56 - Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso

...

2. Gli interventi di soccorso pubblico ..., sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le **attività di soccorso** hanno origine al momento della ricezione della richiesta e **si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti** e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato,

3. Il personale del Corpo nazionale, ... nell'effettuazione del servizio di soccorso: ...

- m) per motivi di soccorso urgente, **accede ed interviene all'interno di proprietà private**, anche in assenza dei legittimi titolari, ...;
- n) **identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria.** Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;
- o) **effettua, secondo quanto previsto dal c.p.p., le attività di polizia giudiziaria** ...;
- p) **redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto** ...;

Art. 63 - Servizio di guardia

1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:

- a) **informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;**
- b) **partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;**
- c) **trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;**
- d) **verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;**
- e) **richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;**
- f) **redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata.**

⁴ D.P.R. 28/2/2012, n. 64 "Regolamento di servizio del C.N.VV.F., ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 13/102005, n. 217".

Art. 77 - Attività di soccorso delle squadre

...

5. Il capo partenza:

...

e) effettua gli adempimenti di **polizia giudiziaria** previsti;

...

Art. 80 - Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento

...

4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di **polizia giudiziaria**. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.

Capo III - ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

Art. 81 - Altri servizi tecnici ed operativi in genere

1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di seguito indicati:

a) **servizi di polizia giudiziaria**;

b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;

c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.

Art. 82 - Servizi di polizia giudiziaria

1. I servizi di **polizia giudiziaria** vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.

2. Nell'espletamento dell'attività di **polizia giudiziaria** è obbligatorio l'uso dell'**uniforme di servizio**, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.

3. **Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire** davanti alla autorità giudiziaria per fatti inerenti l'attività istituzionale prestata, è considerato **in servizio** a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, **con diritto al rimborso delle spese sostenute**, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.

Art. 83 - Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni

1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per **supporto all'autorità giudiziaria** ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469,⁽⁵⁾ nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.

II D.LGS 217/2005⁽⁶⁾ E LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 2 - Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale ..., nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di **polizia giudiziaria**,

⁵ Art. 11 - legge n. 469/61 (Ordinamento dei servizi antincendi del C.N.VV.F. ...) - I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

⁶ D.Lgs 13/10/2005, n. 217 (Ordinamento del personale del C.N.VV.F. ...) modificato dal D.Lgs 29/5/2017, n. 97 e poi dal D.Lgs 6/10/2018, n. 127, che ha completamente riscritto il decreto anche nella numerazione degli articoli.

limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo di **vigile del fuoco** riveste la qualifica di **agente di polizia giudiziaria**, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente al ruolo dei **capi squadra** e dei **capi reparto** e a quello degli **ispettori** e dei **sostituti direttori antincendi** riveste la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Art. 142 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

1. Al personale del ruolo dei **direttivi**, ai **primi dirigenti** e ai **dirigenti superiori**, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di **comandante dei vigili del fuoco**, è attribuita la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

I REATI DI COMPETENZA VV.F. PREVISTI DAL CODICE PENALE

Il personale VV.F. può essere chiamato a svolgere le funzioni di PG alcuni reati previsti dal **Codice penale**.

Quelli di maggiore interesse per l'attività dei VV.F. sono costituiti da:

- ✓ **Delitti contro la pubblica incolumità (Titolo VI c.p.)** che consistono in fatti che pongono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone,
- ✓ **Delitti contro il patrimonio (Titolo XIII c.p.)** comprendente reati che offendono gli interessi patrimoniali delle persone fisiche e/o giuridiche. Per patrimonio si intende il complesso dei rapporti giuridici ed economicamente valutabili che possono essere riferiti a una persona (fisica e/o giuridica).

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Il reato previsto dall'**art. 650 c.p.** è concretizzato dall'inosservanza delle prescrizioni. La prescrizione, affinché l'inosservanza sia reato (contravvenzione) punito dall'art. 650 c.p. deve essere:

- Emanata dall'organo specificamente competente ad impartirlo (dal Comando Provinciale VVF);
- Emessa nell'esercizio ed entro la sfera del potere conferito dalla legge (c.d. legalità sostanziale);
- Diretta a chi è obbligato ad osservarlo e notificata.

La condotta consiste nel non osservare un **provvedimento legittimo**, cioè un provvedimento emesso dall'Autorità competente (amministrativa o giudiziaria) e dato legalmente, ossia nei casi e con le forme previsti dalla legge, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene.

Il fatto è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Il **tentativo** non è ammissibile, trattandosi di contravvenzione. È previsto l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda. Si **procede di ufficio**; non sono consentiti né l'arresto né il fermo né, per i minorenni, l'accompagnamento.

Incendio doloso e colposo

(Art. 423 incendio; Art. 423 bis incendio boschivo doloso/colposo; Art. 424 danneggiamento seguito da incendio; Art. 449 incendio colposo/danneggiamento colposo seguito da incendio; ecc.)

L'**incendio** non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente. L'**oggetto materiale** è costituito da qualsiasi cosa anche se appartiene al colpevole.

Nel caso di incendio di **cosa altrui** la sussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica è presunta, di modo che è superflua ogni indagine circa la ravvisabilità di un pericolo effettivo.

Nel caso di incendio di **cosa propria** (della quale l'autore è proprietario e non semplicemente, ad es. locatario) è necessaria la prova che dal fatto è derivato un concreto pericolo per l'incolumità pubblica.

Relativamente all'**elemento oggettivo**, la condotta può essere di qualunque tipo e consistere sia in una azione (es., appiccare il fuoco ad un bosco) che in una omissione (es. non dotare un deposito di materiale infiammabile dei prescritti dispositivi di protezione) dalla quale derivi (rapporto di causalità) l'incendio. L'**elemento soggettivo** può consistere sia nel **dolo**, sia nella **colpa**.

C'è **dolo** quando il soggetto ha commesso l'azione o l'omissione prevedendo e volendo provocare l'incendio. I motivi per cui il soggetto ha voluto l'incendio sono irrilevanti ai fini della sussistenza del delitto, ma se il motivo fu di uccidere una o più persone il fatto costituisce il delitto di strage.

C'è **colpa** quando l'autore non ha voluto l'incendio, ma questo si è verificato a causa di una sua condotta contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline (es. inosservanza delle norme o delle prescrizioni in tema di prevenzione incendi) o caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia.

Il **tentativo** è possibile nel delitto doloso. La **Pena** per l'incendio doloso è prevista con la reclusione da 3 a 7 anni; per l'incendio colposo, la reclusione da 1 a 5 anni.

Sono previste **circostanze aggravanti speciali** (es., incendio commesso su edifici pubblici destinati ad uso pubblico, anche se di proprietà privata; su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione; su boschi; su scali ferroviari o aeroscali; ecc.).

Si **procede** di ufficio; la competenza è del tribunale; per l'incendio doloso l'arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo consentito; se l'autore è minorenne non sono consentiti l'arresto in flagranza ed il fermo, ma solo l'accompagnamento; per l'incendio colposo l'arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è consentito; se l'autore è minorenne nessuna misura è consentita.


I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all'art. 13 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza. Tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme che si prefiggono di:

- ✓ Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- ✓ Prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- ✓ Prevenire la formazione e l'innescio di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- ✓ Assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

Il **D.Lgs 19/12/1994 n. 758**, (riforma del sistema sanzionatorio in materia di lavoro), contiene una serie di norme dirette ad un triplice obiettivo:

- ✓ **Depenalizzare** alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;



- ✓ Prevedere **nuove sanzioni** in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- ✓ Istituire una **nuova procedura** volta all'estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La **procedura** prevista dal decreto è relativa a **contravvenzioni** in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comporta la **estinzione** anticipata delle stesse. Essa è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme contenute nell'Allegato I.

Il Capo II del D.Lgs n. 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo. L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

Esaminiamo nel dettaglio i vari passaggi:

- ✓ **L'organo di vigilanza** (*I Vigili del fuoco in relazione all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio*) nel momento in cui accerta una violazione costituente reato contravvenzionale impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione** e fissa un **termine** per la regolarizzazione.
La Prescrizione viene notificata al contravventore, e contiene una serie di obblighi ai quali il contravventore deve adempiere con le modalità ed i tempi ivi indicati, al fine di eliminare la contravvenzione già accertata; può essere corredata dall'imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il termine non può superare il periodo di tempo strettamente necessario per porre in essere l'adempimento prescritto; può essere prorogato a richiesta del contravventore quando l'adempimento sia particolarmente complesso o oggettivamente difficile, sino ad un periodo non superiore a 6 mesi; in tal caso, il provvedimento motivato di proroga è immediatamente comunicato al PM. Ove, per cause obiettive non imputabili al contravventore, quest'ultimo non abbia potuto provvedere alla puntuale regolarizzazione nei 6 mesi, detto termine è prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi con provvedimento motivato.
- ✓ L'organo di vigilanza invia al PM la comunicazione della relativa **notizia di reato**.
- ✓ Il PM iscrive la notizia di reato nell'apposito registro ma il procedimento è **sospeso** di diritto sino alla comunicazione conseguente alla verifica da parte dell'organo di vigilanza.
La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l'archiviazione, di disporre o compiere gli atti investigativi urgenti, di chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.
- ✓ L'organo di vigilanza **verifica entro 60 giorni** dalla scadenza del termine prescritto l'eventuale adempimento della prescrizione impartita. Si possono avere **3 casi**:
 - **Puntuale adempimento**: *il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda prevista dalla norma violata. L'organo di vigilanza comunica al PM l'avvenuto adempimento e pagamento con conseguente **estinzione** della contravvenzione; il PM richiede al GIP l'archiviazione;*
 - **Adempimento in un termine superiore ma congruo o** adempimento eseguito con **modalità diverse da quelle prescritte ma comunque efficaci**, *il giudice potrà ammettere il contravventore alla procedura di **oblazione** (altra causa di estinzione del reato), ma la somma da versare sarà pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda;*
 - **Mancato adempimento**, *l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.*

L'organo di vigilanza, nell'impartire una **prescrizione** finalizzata alla regolarizzazione, deve anche individuare eventuali **specifiche misure** atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori allo scopo di eliminare i pericoli gravi e immediati.

Tale provvedimento prescrittivo implica un'**elevata professionalità** tecnico-giuridica che il personale ispettivo deve possedere.

Da ciò deriva la necessità di delineare la **competenza esclusiva dell'organo di vigilanza** a cui devono riferirsi anche gli altri organismi di PG (*PM, CC, P.S., G.d.F. ecc.*), al fine di determinare correttamente la prescrizione necessaria per eliminare la contravvenzione.

Con l'istituto della prescrizione il legislatore si è posto il problema dell'adozione di tutte le cautele e accorgimenti necessari in presenza di pericolo (*da valutarsi con scrupolosa discrezione dell'ispettore*), nell'immediatezza e tra il momento dell'accertamento della contravvenzione ed il termine assegnato per la regolarizzazione.

L'utilizzo di tale potere discrezionale esalta le finalità prevenzionistiche ed evita che l'organo di vigilanza debba ricorrere a provvedimenti di natura penale ben più restrittivi e farraginosi quali il sequestro che ritarderebbero proceduralmente i tempi di intervento affinché la situazione di irregolarità e di pericolo sia regolarizzata.

I rapporti con gli altri organi di PG

Potrebbe accadere che altri **organi di PG** contestino reati riconducibili ad aspetti di prevenzione incendi, **indipendentemente** dal fatto che l'**attività sia o meno soggetta** a controllo VVF.

Gli organi di PG a competenza generale possono contestare reati anche in materia di prevenzione incendi, e trasmettere eventualmente al Comando VV.F. la documentazione per i provvedimenti di competenza.

A volte è la stessa autorità giudiziaria che delega i controlli in materia di sicurezza del lavoro per la parte di competenza ai Vigili del fuoco, a seguito della ricezione di un esposto/denuncia o di una comunicazione di reato da altro organo PG (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.).

La **distinzione fra attività soggette o non soggette è irrilevante** ai fini dell'attività repressiva dei reati connessi con la prevenzione incendi.

Il personale delle ASL o di altri organi di PG a competenza generale possono esercitare attività di PG anche per quanto attiene argomenti di prevenzione incendi, anche su attività soggette.

Il **limite operativo** degli organi di PG diversi dai VV.F. è rinvenibile unicamente nella **capacità professionale** di conoscere approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi, da sempre competenza dei VV.F., sancita dall'art. 13⁽⁷⁾ del D.Lgs. 81/2008.

È comunque auspicabile raggiungere intese con altri organi di PG, in primo luogo con la ASL, in modo da evitare inutili duplicazioni.

I PRINCIPALI REATI DI COMPETENZA VV.F. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste dal **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** e succ. mod. (*D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106*), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

⁷ *La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal C.N.VV.F.*

- **Violazione dell'Art. 37, comma 9:** Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza.
(punito dall'Art. 55 co. 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
- **Violazione dell'Art. 46, comma 2:** Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (*es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc.*).
(punito dall'Art. 55 co. 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
- **Violazione dell'Art. 163, comma 1:** Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall'Art. 165 co. 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)
- **Violazione dell'Art. 64, comma 1:** Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:
 - 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
 - 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
 - 1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo.
 - 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
 - 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.
 - 1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6.
- 4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
- 4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
(punito dall'Art. 68 co.1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
- **Violazione dell'Art. 29, comma 1:** Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'**articolo 17, comma 1, lettera a)**
(punito dall'Art. 55 co. 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)
- Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'**articolo 17, comma 1, lettera b).**
(punito dall'Art. 55 co. 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)
- **Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d):** Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
(punito dall'Art. 55 co. 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)

ALTRI REATI CONNESSI CON I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Ipotesi di reato per omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo

Con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell'art. 20 (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) è stato chiarito che l'omessa presentazione della SCIA o della "richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio" per tutte le attività soggette a controllo VVF (*attività di cat. A, B e C del DPR n. 151/2011*) è punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro.

Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro.

Per i "non luoghi di lavoro" (*es. edifici civile abitazione, autorimesse condominiali, centrali termiche, serbatoi di GPL, ecc.*) tale violazione è comunicata al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Per i "luoghi di lavoro" potrà essere utilizzata la disciplina sanzionatoria del D.Lgs n. 758/94 tenendo conto dell'art. 301 del D.Lgs n. 81/2008, che stabilisce che questa si applica a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge.

Peraltro l'art. 14 co. 2 del D.Lgs n. 81/2008, stabilisce che, in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del CNVVF di cui all'art. 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 16, 19 e 20 del D.lgs n. 139/2006.

In ogni caso possono essere rinvenute, a livello locale, anche altre interpretazioni che tenderebbero ad applicare, anche per i "luoghi di lavoro", la comunicazione di reato al Pubblico Ministero in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. senza avviare la procedura di cui al D.Lgs n. 758/94.

Art. 20 del D.Lgs 139/2006 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 1: *Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).*

Precedenti controversie in merito all'omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo

L'Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06 prevedeva che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometteva di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo era punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, nel caso di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, come individuate dal D.P.R. n. 151/2011.

Secondo l'interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 "*Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'art. 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.*" In tal modo la mancata presentazione della SCIA era stata equiparata all'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I., con la precisazione che tali sanzioni penali si dovessero applicare a tutte le "attività soggette" del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C).

Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse localmente, l'omessa presentazione della SCIA (e l'omessa attestazione di rinnovo) non assumeva rilevanza penale poiché la stessa non rappresentava un atto amministrativo rilasciato, a richiesta dell'interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A. La SCIA non deve essere richiesta, quindi, né rilasciata né rinnovata. Per questo l'art. 20 del D.lgs n. 139/2011 che punisce chiunque ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato, non può essere riferito per analogia anche all'omessa presentazione della SCIA.

Quindi la materia, a seguito dell'introduzione della SCIA operata dal DPR n. 151/2011, risultava evidentemente molto controversa ed era stata oggetto di interpretazioni anche molto diverse con l'emanazione di pareri o sentenze contrastanti fra loro.

Tali differenze interpretative sono state superate con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97.

Attestazione tardiva di rinnovo

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere, secondo l'interpretazione fornita con nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012:

- temporanea interruzione dell'attività;
- esercizio dell'attività in violazione all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (*art. 19 del D.lgs. n. 139/2006*) e senza oneri per l'utente, se sussistono violazioni penali.

Da un punto di vista amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (*5 o 10 anni*) della originaria presentazione della SCIA.

Sull'argomento tuttavia vi possono essere interpretazioni diverse a livello locale, come ad esempio quella che ritiene che debba rispondere del reato previsto dell'art. 20 del D.lgs n. 139/2011 (come modificato dal D.lgs n. 97/2017) solo colui che "ometta" la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e colui che "ometta" di presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per le "attività" soggette.

Alla luce di tale interpretazione, non appare sanzionata penalmente la condotta di colui che "ritardi" la presentazione della SCIA o dell'attestazione di rinnovo.

Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del C.P.I.

Le pene previste in tal caso dall'art. 20 co. 2 del D.lgs. n. 139/2006 in caso di attestazione di fatti non rispondenti al vero, sono rappresentate dalla reclusione e multa.

Si tratta pertanto di "delitto", reato più grave di quelli contravvenzionali (*puniti con arresto o ammenda*) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

APPENDICE - MODULISTICA

Al fine anche di garantire i necessari requisiti di uniformità, è stata disposta l'adozione della seguente modulistica aggiornata di competenza dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria, in sostituzione dei modelli precedenti.

- Informativa di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.P.P. (NDR).
- Fascicolo rilievi fotografici.
- Annotazione di PG
- Verbale di identificazione e di dichiarazione di persona informata sui fatti.
- Verbale di identificazione e elezione di domicilio e informazione sul diritto di difesa.
- Verbale di altre sommarie informazioni.
- Verbale di sequestro.
- Verbale di dissequestro e contestuale restituzione.
- Mod. 2 PG - informativa di reato di cui al D.Lgs n. 81/2008.
- Mod. 1PG - verbale di accertamento di *reato (con elenco non esaustivo di possibili violazioni)*.
- Mod. 3PG - prescrizione.
- Mod. 4PG - accoglimento-diniego richiesta di proroga.
- Mod. 5PG - verbale di verifica delle prescrizioni impartite.
- Mod. 6PG - comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda.
- Mod. 7PG - comunicazione di avvenuto/non avvenuto pagamento.
- Mod. 8PG - comunicazione di non adempimento alle prescrizioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

NDR

Alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _____

Oggetto: Informativa di notizia di reato a norma art. ex 347 del C.P.P.

Data e luogo del reato:

– [giorno/mese/anno], [ora dell'evento] [città, eventuale località], [via e numero civico].

Indagini svolte nei confronti di:

– Sig./ra [Cognome e Nome della persona che ha commesso il fatto criminoso], nato/a a [luogo di nascita] il [giorno/mese/anno], residente a [città di residenza] in [via e numero civico], identificato/a a mezzo [patente, carta d'identità, permesso di soggiorno...] n. [numero documento di riconoscimento] rilasciata dalla [ente che ha rilasciato il documento] in data [data di rilascio del documento] in corso di validità. [accertarsi che il documento sia valido ed in corso di validità]

Oppure: dalle prime indagini svolte in relazione al fatto criminoso non è stato ancora possibile individuare l'autore. [nel caso in cui non si conosca l'autore del reato]

Persona offesa dal reato:

– Sig./ra [Cognome e Nome della persona titolare dell'interesse protetto dalla norma penale], nato/a a [luogo di nascita] il [giorno/mese/anno], residente a [città di residenza] in [via e numero civico], identificato/a a mezzo [patente, carta d'identità, permesso di soggiorno] n. [numero documento di riconoscimento] rilasciata dalla [ente che ha rilasciato il documento] in data [data di rilascio del documento] in corso di validità. [accertarsi che il documento sia valido ed in corso di validità]

– *Oppure:* finora non è stato possibile pervenire all'identificazione della persona offesa dal reato. [nel caso in cui non si riesca ad accertarsi anche attraverso l'ausilio delle Forze dell'Ordine]

Ipotesi di reato:

[cancellare gli articoli che non interessano]

- Ex. Art. 423 c.p., incendio doloso
- Ex. Art. 423 bis c.p., incendio boschivo doloso/colposo
- Ex. Art. 424 c.p., danneggiamento doloso seguito da incendio
- Ex. Art. 449 c.p., incendio colposo/danneggiamento colposo seguito da incendio
- Ex. Art. 679 c.p., omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili
- Altro: [inserire eventuali articoli anche in riferimento a Leggi Speciali].



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Descrizione sintetica del fatto:

[cancellare le voci che non interessano]

– *[descrivere il fatto in maniera esaustiva].*

Allegati:

- Rapporto d'intervento n. ____ del _____ .
- Fascicolo fotografico.
- Verbale di identificazione/sequestro... *[allegare eventuali atti di PG espletati]*

L'Ufficiale di PG

[Sigla Resp. Ufficio]

IL COMANDANTE
(MALIZIA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

FASCICOLO RILIEVI

FOTOGRAFICI

Il presente fascicolo è composto da n. ____ pagine, compresa la seguente, e n. ____ foto.

Chieti, li _____

L'Ufficiale di PG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

2. Fascicolo fotografico

(inserire la foto nello spazio dedicato)

Foto n. 1: *(descrivere l'oggetto della foto)*

(inserire la foto nello spazio dedicato)

Foto n. 2: *(descrivere l'oggetto della foto)*

(all'occorrenza inserire ulteriori foto creando altre pagine come la presente)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Verbale di identificazione e di dichiarazione di persona informata sui fatti

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in _____
i sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG _____
tutti effettivi di questo Comando, a seguito di _____ verificatosi in
_____, via _____, n. _____, provincia di
_____, territorio di competenza di questo Comando Provinciale, danno atto che,
giunti sul posto, alle ore _____ hanno proceduto alla identificazione della persona di seguito indicata,
quale persona in grado di riferire su circostanze rilevanti alla **ricostruzione dei fatti**, attività della
quale si redige verbale. Questa, invitata a dichiarare le proprie generalità e quant'altro potesse servire
a identificarla, previo avvertimento delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le
dà false, dichiara di essere:

cognome _____ nome _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____ via _____
n. _____ tel. _____ professione _____, documento esibito
_____ estremi del documento _____ rilasciato da
_____ in data _____.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una è depositata presso
l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di
competenza.

Il presente verbale è chiuso alle ore _____ del giorno _____.

Letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla persona identificata.

I verbalizzanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Verbale d'identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio e informazioni sul diritto di difesa

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in _____,
avanti a noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG _____
tutti effettivi presso questo Comando, è presente _____ nat_ a
_____ il _____ residente a _____
indirizzo _____ tel _____, professione
_____, stato civile _____, identificato a mezzo
_____ (documenti in relazione al quale non sussistono
dubbi sull'autenticità), persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, in relazione alla
commissione del reato di _____, in quanto
_____. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 e 162, commi 1
e 2, c.p.p., dichiara inoltre il proprio domicilio in _____
ovvero elegge domicilio in _____ presso
_____ revocando ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio.

- Nomina difensore di fiducia l'Avv. _____ del foro di
_____ con studio in _____ tel. _____
- È stato nominato, a norma dell'art. 97 c.p.p., il difensore d'ufficio nella persona di
_____ del foro di _____ con studio
in _____ tel. _____

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una è depositata presso il
Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di competenza.

Il presente verbale è chiuso alle ore _____ del giorno _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

I verbalizzanti

La persona indagata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Verbale di altre sommarie informazioni

rese da _____ nato/a il _____ a _____,
e residente a _____, in via _____, n. _____
identificato mediante _____, n° _____, rilasciata da
_____, in data _____, professione _____,
coniugato [si] [no], telefono _____, quale persona in grado di riferire circostanze utili alle
indagini.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____,
alle ore _____ noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG _____
appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto che è presente il/la sig./sig.ra
_____, in atti meglio generalizzato/a il/la quale, sentito/a in ordine
a _____,
dichiara/adr: _____

Il presente verbale è chiuso alle ore _____ del giorno _____

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene depositata presso
l'Ufficio competente del Comando e una rimane a disposizione dell'A.G. per le determinazioni di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

La parte

I verbalizzanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Verbale di sequestro

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____ i sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG _____, tutti effettivi presso questo Comando, danno atto che si sono recati in _____, nella proprietà di _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, identificato a mezzo _____, territorio di competenza di questo Comando Provinciale; giunti sul posto alle ore _____, hanno proceduto al sequestro preventivo dei corpi di reato e delle cose ad esso pertinenti di seguito elencate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Il sequestro è stato eseguito poiché il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini e già avvertito non poteva intervenire tempestivamente e/o sussisteva il pericolo che le tracce o i luoghi del reato si alterassero, si disperdessero o comunque si modificassero.

Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro, sono state adottate le cautele sotto descritte.

- Si dà atto che, prima di dare corso alle operazioni, la persona a carico della quale il sequestro è stato operato, che era presente, è stata resa edotta delle facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
- La persona nei confronti della quale è stato operato il sequestro, avvisata come indicato, ha risposto di non volersi fare assistere per il momento da avvocato di fiducia.
- La persona nei confronti della quale è stato operato il sequestro, avvisata come indicato, ha dichiarato di volersi far assistere dall'Avv. _____, che ha provveduto ad avvisare a mezzo _____ che è / non è intervenuto.
- Delle cose sequestrate è stato formato apposito plico sigillato in custodia alla segreteria del Pubblico Ministero (art. 259 c.p.p.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Si è provveduto a delimitare la zona con nastro segnaletico e sono stati apposti sigilli

Le cose sottoposte a sequestro, in attesa di determinazioni da parte del Pubblico Ministero sono state affidate in custodia, ai sensi dell'art. 259 c.p.p., a _____, nat__ a _____, il _____, residente a _____, identificato a mezzo _____.

Il custode, che dichiara di accettare l'incarico e di assumere gli obblighi di legge, è reso edotto dei doveri inerenti la custodia ed in particolare dell'obbligo di conservare le cose sequestrate con la dovuta diligenza, di impedire che vengano da estranei in qualsiasi modo manomesse, di preservarle da ogni alterazione e tenerle a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente per ogni richiesta di questa. È infine avvertito delle pene comminate per la violazione dei doveri di custodia (Artt. 334 e 335 c.p.).

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che dai verbalizzanti, unitamente a tutti gli intervenuti, viene riletto, confermato e sottoscritto e copia del quale viene consegnata alla persona alla quale le cose vengono sequestrate ed al custode.

Di quanto sopra redatto, inoltre, una copia viene depositata presso l'Ufficio competente del Comando e una trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica presso _____ di _____ per la convalida.

Il presente verbale viene chiuso alle ore _____ del giorno _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

La parte

I verbalizzanti

Il custode



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Verbale di dissequestro e contestuale restituzione

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____ i sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG _____, tutti effettivi presso questo Comando, danno atto che alle ore _____ del _____ in località _____, in esecuzione del decreto n. _____, emesso in data _____, dal PM Dott. _____ presso la Procura della Repubblica di _____, per la restituzione di _____, sequestrate in data _____, in località _____, hanno provveduto al dissequestro delle stesse, previa notifica del decreto mediante consegna di una copia al Sig. _____, quale persona avente diritto alla restituzione.

Il Sig. _____, a seguito della restituzione delle cose ha formulato le seguenti osservazioni o obiezioni:

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene consegnata al Sig. _____, una viene trasmessa all'A.G. competente e una conservata agli atti di quest'ufficio.

Previa lettura e conferma del contenuto, il presente verbale viene sottoscritto dall'avente diritto alla restituzione (*e dal custode in caso di affidamento in giudiziale custodia*) e dai verbalizzanti.

La parte avente diritto alla restituzione

I verbalizzanti

Il custode



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

2 PG

Alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____

Oggetto: Informativa di notizia di reato a norma art. ex 347 del C.P.P.

Ditta sita nel Comune di,
via n

Contravventore: sig. nato a
il residente a in
via n, identificato a mezzo
n..... rilasciata da in data in corso di
validità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 347 del C.P.P., a seguito di attività ispettiva
effettuata da parte di Ufficiali di Polizia Giudiziaria dipendenti da questo Comando, si invia la
seguente documentazione:

- Mod. 1PG - verbale di accertamento di reato.
- Mod. 3PG - nota di prescrizioni.
- Reperto fotografico (se effettuato)

L'Ufficiale di PG

IL COMANDANTE
(MALIZIA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

1PG.2

parte seconda

Da quanto esposto nella parte prima del presente verbale di accertamento si possono rilevare le seguenti ipotesi di reato previste dal **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106)**, per le quali sarà attivata la procedura di cui al D.Lgs 758/94, titolo II.

1. **Violazione dell'Art.17 comma 1 lett b):** Omessa designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
(punito dall'art.55 comma 1 lett b) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)
2. **Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d):** Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
3. **Violazione dell'Art. 29, comma 1:** Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all'**articolo 17, comma 1, lettera a)**
(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)
4. **Violazione dell'Art. 37, comma 9:** Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza.
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
5. **Violazione dell'Art. 46, comma 2:** Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente a:
 - Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato da questo Comando con nota prot. n. ____ del _____
 - Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di cui al DM _____
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)
6. **Violazione dell'Art. 64, comma 1 lett a):** Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV:
 - 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
 - 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
 - 1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo.
 - 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
 - 1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza non sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
 - 1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza.
 - 1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, non sono provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone o non sono munite di apposite segnalazioni di pericolo.
 - 1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

di caduta per dislivelli superiori a un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

- 1.6.2. Nel locale in cui le lavorazioni e i materiali presenti comportano pericoli di esplosioni o specifici rischi d'incendio e si trovano più di 5 lavoratori, le porte hanno larghezza inferiore a 1,20 m.
- 1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza non sono contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse non sono provviste di dispositivo di apertura a spinta.
- 4.1.1. Sono presenti lavoratori che fumano in ambiente con specifico pericolo di incendio.
- 4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
- 4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
- 4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al punto 4.3 o di modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
(NB: attività di cui alle cat. B e C dell'allegato I del DPR 151/2011)
(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda ...)

7. **Violazione dell'Art. 163, comma 1:** Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda ...)

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)

AVVERTENZE

Il presente verbale di accertamento è composto da due parti, nelle quali devono essere riportate rispettivamente:

- *parte prima: la descrizione di tutte le inosservanze riscontrate alle disposizioni di prevenzione incendi;*
- *parte seconda: l'indicazione delle ipotesi di reato correlate alle inosservanze descritte nella parte prima.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

3PG

PRATICA n.

Attività n.

Al Sig _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Verbale di accertamento (mod. 1/PG) n. del riguardante l'attività sita nel Comune di in via
Prescrizioni a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758.
Contravventore: sig. nato a il residente a in via n., identificato a mezzo n. rilasciata da in data in corso di validità.

Premesso che con il verbale di accertamento indicato in oggetto, redatto a carico dell'attività, sita in....., via....., il/i sottoscritto/i Ufficiale/i di Polizia Giudiziaria, appartenente/i al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, accertava/no le seguenti contravvenzioni alla normativa di cui al **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), in materia di sicurezza del lavoro:

..... copiare contravvenzioni da MOD 1PG

Considerata la natura permanente dei reati citati, visto l'art. 20 del D.L.vo 19/2/94 n 758, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze, il/i sottoscritto/i Ufficiale/i di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartiscono le seguenti prescrizioni al fine di regolarizzare le situazioni riscontrate.

In particolare il contravventore dovrà attuare quanto di seguito specificato:

1. Dovrà essere designato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b).
2. Dovranno essere forniti ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d).
3. Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi e adottato il documento di cui all'art.17, co. 1, lettera a).
4. Dovrà essere effettuata la formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro prevista dall'art. 37 comma 9.
5. Dovranno essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 46 comma 2. In particolare:
 - 1 Dovranno essere effettuati i lavori di cui al progetto approvato con nota prot. n. ____ del _____, oppure potranno essere effettuati lavori di adeguamento anche diversi, previa approvazione preventiva del progetto da parte di questo Comando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

- 2 Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute sulla regola tecnica di cui al DM _____.
- 3
6. Il luogo di lavoro dovrà essere reso conforme ai requisiti indicati nell'Allegato IV. In particolare:
- a) Le vie e le uscite di emergenza dovranno essere sgombrate.
 - b) Le vie e le uscite di emergenza dovranno avere altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
 - c) Le uscite di emergenza dovranno essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo.
 - d) Le porte delle uscite di emergenza dovranno essere mantenute non chiuse a chiave in presenza di lavoratori in azienda.
 - e) Le vie e le uscite di emergenza dovranno essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
 - f) Le vie e le uscite di emergenza dovranno essere dotate di un'illuminazione di sicurezza.
 - g) Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, dovranno essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone e dovranno essere opportunamente segnalate.
 - h) Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, dovranno essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
 - i) Nel locale in cui le lavorazioni ed i materiali presenti comportano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio e si trovano più di 5 lavoratori, le porte dovranno avere una larghezza non inferiore a 1,20 m.
 - j) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza dovranno essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse dovranno essere provviste di dispositivo di apertura a spinta.
 - k) Dovranno essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati.
 - l) I mezzi ed impianti di estinzione dovranno essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
 - m) Dovrà essere richiesto, per le attività di cui all'allegato I categorie B e C del DPR 01.08.2011 n. 151, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché delle modifiche apportate a quelli esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto.
7. Dovrà essere predisposta la segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in:

giorni (...) per la contravvenzione di cui al punto;
giorni (...) per la contravvenzione di cui al punto;
giorni (...) per la contravvenzione di cui al punto;

dall'avvenuta notifica del presente atto.

Entro i termini sopraindicati dovrà essere data comunicazione a questo ufficio dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

Allo scopo di far cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del citato D.Lgs 19 dicembre 1994 n.758 art. 20 si prescrive inoltre di adottare le seguenti specifiche misure:

1.
2.

In caso di mancato tempestivo adempimento alle prescrizioni, questo ufficio darà comunicazione al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)

AVVERTENZE:

I termini per la regolarizzazione devono essere computati dal giorno in cui è avvenuta la notifica.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 758/94 il termine fissato per la regolarizzazione, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi sei, comprensivo anche del termine già trascorso. Un'ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di altri sei mesi può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore che deve indicare specifiche circostanze giustificative, a lui non imputabili.

La verifica dell'adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalle scadenze fissate nella prescrizione. Solo dopo che la stessa avrà esito positivo ai sensi dell'Art. 21 comma 1 del decreto legislativo 758/94 il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa, nei modi e nei tempi che saranno di seguito comunicati, una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. A seguito dell'accertato adempimento alle prescrizioni impartite e dell'avvenuto pagamento verrà data comunicazione al PM per l'estinzione del reato.

Si avverte che l'inadempimento alle prescrizioni comporterà la non ammissione al pagamento della sanzione ridotta e la comunicazione al PM del non adempimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

4PG

PRATICA n.

Attività n.

Al Sig. _____
c/o _____

e, p.c.: Alla

Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: P.P. n.

Ditta sita nel Comune
di via n.

Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale di accertamento
(mod. 1/PG) n. del Comunicazioni a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre
1994 n. 758 relative alla richiesta di proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni
impartite con nota (mod. 3/PG) n. del

Contravventore: sig. nato a
il residente a in
via n., identificato a mezzo n.
rilasciata da in data in corso di validità.

In relazione alla richiesta di proroga inoltrata a questo Comando in data e così
motivata:, relativa all'oggetto, si
comunica che:

a) la stessa è stata accolta per quanto riguarda la prescrizione:

n.	per giorni

I termini decorrono a partire dalla scadenza dal termine precedentemente prefissato.

b) la stessa non è stata accolta per quanto riguarda la prescrizione:

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

6PG

PRATICA n.

Attività n.

Al Sig. _____

e, p.c. : Alla

Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: P.P. n

Ditta sita nel Comune
di via n

Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale di accertamento
(mod. 1/PG) n. del Comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda.

Contravventore: sig. nato a
il residente a in
via n, identificato a mezzo
n rilasciata da in data in corso di validità.

Con verbale (mod. 5/PG) n. .../..... redatto a seguito di sopralluogo effettuato il presso
l'attività, sita nel comune di in
via, si è constatato l'adempimento alle seguenti prescrizioni impartite con nota
(mod. 3/PG) n. del notificata in data

Pertanto si comunica l'ammissione al pagamento di €, determinata sulla base delle
contravvenzioni accertate in merito alla normativa di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs
3 agosto 2009, n. 106):

Descrizione	ammenda
<i>Totale:</i>	

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di notifica del
presente atto utilizzando il modello allegato.

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 758/94 la contravvenzione si estingue con il pagamento
dell'ammenda, che sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento della prescrizione,
entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

**N.B.: Il contravventore, al fine di comprovare l'avvenuto versamento, dovrà consegnare a questo Ufficio
l'originale della ricevuta del versamento o copia conforme della medesima o altra copia previa esibizione
dell'originale, entro 30 giorni dalla notifica della presente.**

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

7PG

PRATICA n.

Attività n.

Alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____

e, p.c. Al Sig. _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: P.P. n.

Ditta sita nel Comune
di via n.

Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale di accertamento
(mod. 1/PG) n. del; comunicazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni
impartite con nota (Mod. 3/PG) n. del

Contravventore: sig. nato a il
residente a in via N., identificato
a mezzo n. rilasciata da
in data in corso di validità.

In relazione al verbale di prescrizione indicato in oggetto, si comunica che, a seguito di verifica
effettuata da parte di Ufficiali di Polizia Giudiziaria dipendenti da questo Comando Provinciale VV.F. in
data è stato constatato ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del D.Lgs. 758/94, con verbale (mod.
5/PG), l'avvenuto adempimento alle seguenti prescrizioni:

----- copiare prescrizioni da Mod.3PG -----

Il contravventore, che è stato ammesso con nota (mod. 6/PG) n. del a versare
la somma di €

- non ha trasmesso a questo ufficio gli estremi del versamento richiesto con tale nota;
- ha trasmesso a questo Ufficio gli estremi del versamento all'.....
di....., effettuato in data, che si allega in copia.

Allegati:

- mod. 5/PG - verbale di verifica delle prescrizioni impartite;
- copia estremi versamento.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI
UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA

8PG

PRATICA n

Attività n

Alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____

e, p.c. Al Sig. _____

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: P.P. n.....

Ditta sita nel Comune
di via..... n.....

Contravvenzione alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro relativa al verbale di accertamento
(mod. 1/PG) n. del; comunicazione di inadempienza alle prescrizioni impartite
con nota (Mod. 3/PG) n. del

Contravventore: sig. nato a il
residente a in via..... N....., identificato a mezzo
..... n..... rilasciata da..... in
data..... in corso di validità.

In relazione all'oggetto si comunica che dopo verifica effettuata da personale di questo Comando presso l'attività, **è stata constatata l'inadempienza delle prescrizioni impartite con la nota in oggetto**, relativamente alle seguenti contravvenzioni alla normativa di cui al **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), in materia di sicurezza del lavoro:

..... incollare da Mod_3PG

Allegati:

- mod. 5/PG - verbale di verifica delle prescrizioni impartite;

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

_____ / _____

IL COMANDANTE
(MALIZIA)